

## XIII- Propositi di tutela penale dei beni comuni

di Pasquale Troncone

### Abstract

Il tema dei “beni comuni”, in questo preciso modo definito, non è mai stato oggetto di studi della dottrina penalistica, per cui il presente lavoro, prendendo spunto dall’elaborazione teorica di altri settori disciplinari, intende proporre una lettura del complesso tema dal punto di vista del penalista. La categoria dei beni comuni ben può rappresentare un nuovo e qualificante passo in avanti delle leggi punitive, diretto a funzionalizzare tutti i beni fondamentali e strumentali alla tutela della persona umana con la concreta affermazione del principio personalistico contenuto nella Costituzione italiana e nelle nuove fonti europee del diritto.

Parole chiave: Meritevolezza, Pena, Reato, Collettivo, Aggressione.

### 1. Introduzione

Il diritto penale è chiamato frequentemente a interrogarsi sui nuovi temi emergenti nel mutevole contesto storico-sociale che attendono impegnative e moderne iniziative di protezione normativa.

Sono questi i motivi che oggi sollecitano la nostra riflessione su una nuova possibile categoria di beni materiali essenziali, ma anche a sfondo edonistico, che per la loro importanza ordinamentale si propongono come nuove espressioni di un moderno bene giuridico intorno al quale far ruotare la protezione normativa della legislazione penale.

Si tratta di una vasta quantità di “cose” di grande utilità collettiva e di notevole valore intrinseco, genericamente definita dei “beni comuni”, che trova invece e in parte, contrariamente all’apparente genericità della definizione, la sua collocazione in un ambito normativo di stampo tradizionale, quello occupato storicamente dai beni del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e degli Enti pubblici territoriali. E per beni appartenenti al patrimonio indisponibile devono essere considerati in una versione aggiornata quei beni la cui utilizzazione e la cui gestione deve avvenire al di fuori della logica di mercato.

Probabilmente la denominazione originaria di risorse naturali comuni rende con maggiore enfasi ma anche con maggiore efficacia identificativa il concetto di bene comune o, soprattutto, ne mette in evidenza il fatto che nel corso del tempo si è verificato un deciso scollamento tra la titolarità del bene, rimasta in capo allo Stato, e la gestione spesso transitata lentamente nella disponibilità di soggetti privati che ne

hanno imposto una gestione impropria rispetto alle premesse. Una delle cause che hanno indotto

Benessere e felicità prima bozza.pdf 248 16/10/2013 0.30.28



Benessere e felicità 249

il cambiamento è da ricercare negli intensi processi di privatizzazione e di liquidazione dei beni dello Stato e degli altri Enti pubblici nonché la sofferta opera di riformulazione dello stato sociale e degli assetti di welfare.

Storicamente con la denominazione di beni comuni si intende identificare i beni e le risorse che gruppi di individui su un determinato territorio condividono, utilizzano e sfruttano insieme, senza alcun criterio di esclusività ma in modo comunitario e non egoistico.

Il caso che fa da paradigma alla vicenda dei beni comuni posto all'attenzione dell'opinione pubblica e dei giuristi negli ultimi anni è quello che riguarda l'acqua che, nella sua qualità di risorsa naturale esauribile, ma liberamente disponibile per ogni singola persona, è stata oggetto prima di una iniziativa referendaria – legittimo sfogo di un bisogno popolare – e poi di un intervento della Corte Costituzionale circa la sua ammissibilità (C.C. n. 25/2011) – passaggio che segna il recepimento di istanze sociali in sede giuridica – (Staiano, 2011).

Il diritto penale, con il suo corredo di tutela rafforzata dai divieti, si sente direttamente coinvolto in questa vicenda in ragione della stessa natura di quella categoria che viene definita dei beni comuni, vale a dire di quei beni che sono essenziali e funzionali ad una equilibrata crescita della persona umana attraverso risorse naturali che conferiscono benessere al contesto di vita quotidiano e assicurano la conservazione del patrimonio naturale a vantaggio delle generazioni future.

In un recente passato il penalista ha trattato questa tematica in maniera “ellittica”, trovandone traccia sul terreno processuale quando, attraverso la riconosciuta rilevanza giuridica degli “interessi diffusi” si è posta la questione della legittimazione attiva di un gruppo organizzato a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da aggressioni a beni collettivi, come il paesaggio o l'ambiente (De Vita, 2000).

In questa prospettiva potrebbe essere superata la riserva concettuale che metteva in seri dubbi il fatto che la tutela degli “interessi collettivi” potevano segnare il campo dell'utilizzo del diritto penale in senso solidaristico come vuota affermazione di principio; anzi attraverso il percorso di valore costituzionale, la tematica si afferma nel circuito del diritto penale come occasione di promozione di beni anche di stampo non tradizionale (Fiandaca, Tessitore, 1987, p. 25).



—

—



## 250 2. Aspetti problematici di tassonomia e di qualificazione giuridica

Il tema dei beni comuni o dei cosiddetti **commons** viene posto per la prima volta al centro dell'attenzione sociale dai movimenti ecologisti e ambientalisti. Solo in seguito diventa materia di ricerca empirica, finalizzata all'individuazione di caratteri comuni che connotano quei beni destinati alla libera fruizione della collettività per impedirne la manomissione, il condizionamento a fini di lucro o il danneggiamento e la distruzione.

La prima ricerca sistematica in questo settore ma in chiave di economia pubblica è quella avviata dagli studi di Elinor Ostrom, premio Nobel del 2010, che per prima pose la questione teorica delle azioni collettive a tutela dei **commons** ossia del sistema delle risorse naturali da sottoporre a stretta vigilanza per una corretta gestione orientata alla tutela della propria integrità (Ostrom, 2006).

Il quadro categoriale originariamente delineato si è arricchito nel corso del tempo di sempre nuovi e diversi beni riconosciuti come componenti del patrimonio collettivo, e per questa ragione ritenuti meritevoli di protezione giuridica. I gruppi di beni comuni individuati sono in particolare tre: a) i **beni comuni tradizionali** che costituiscono la proprietà collettiva e che una comunità gode per ragioni di diritto consuetudinario (aree di pascolo, aree di pesca, rive dei mari, boschi, prati, etc.); b) i **beni comuni globali** che non sono segnati da confini geografici e che sono al servizio naturale della comunità umana (acqua, aria, foreste, biodiversità, oceani, risorse non rinnovabili, etc.); c) i **new commons** che sono beni della modernità e in gran parte immateriali (cultura, vie di comunicazione, web, parcheggi, trasporti, sanità, scuola, università, il diritto alla sicurezza, il diritto alla pace, etc.).

L'argomento presenta un'ampia e profonda complessità perché sul tema della ricerca tassonomica sono coinvolti diversi ambiti disciplinari, l'economia, la sociologia, la geografia, le scienze ambientali, la storia e il diritto, per cui occorre superare una serie di passaggi obbligati per giungere alla qualificazione giuridica e costitutiva di un bene per caratterizzarlo come "comune o comunitario".

Il primo nodo da sciogliere per il giurista è di individuare con certezza il "bene", procedendo alla sua precisa "perimetrazione", non solo concettuale ma anche empirica. Sarà anche importante determinarne la rilevanza oggettiva attraverso le modalità di fruizione, l'utilità o la funzionalità a uno scopo, ma diventa assolutamente decisivo delinearlo nella sua concreta fruibilità, in modo che non sia soltanto un "bene immaginario" ma cosa e oggetto che, oltre ad essere suscettibile di valutazione economica, possa svolgere un ruolo materiale al servizio e in funzione delle esigenze dell'uomo. Di sicuro elementi di categoria rispondenti a questi requisiti sono tut-





te le risorse naturali utilizzabili e a rischio di estinzione, dispersione o di immutazione irreversibile.

In verità la legge italiana non offre una definizione sicura di “bene pubblico” ma ne individua via via le caratteristiche a seconda del contesto in cui compare una “cosa” che abbia una utilità per la generalità dei con- sociati. Questa è la ragione per cui «nel contesto normativo la parola beni è alta- mente anfibologica veicolando una pluralità di significati», onde è difficile condurre ad unità il concetto identificativo del bene come pubblico e ancora più difficile individuarne i profili per determinare un sicuro indice sistematico di catalogazione (Gambaro, 2007, p. 56).

La ricerca del profilo di rilevanza giuridica dei beni comuni è stata og- getto di studio di una Commissione presieduta da Stefano Rodotà, istituita con Decreto del ministro della Giustizia del 21 giugno 2007 con lo scopo di elaborare uno schema di legge delega per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici. Proprio da questa indagine giuridica nasce oggi il proposito di valutare come praticabile la fondazione di una nuova catego- ria di fatti illeciti in materia penale che offra un assetto di tutela e di pro- mozione sociale a tali beni, quale impegno costituzionale teso alla prote- zione di beni giuridici di carattere ordinamentale. La qualificazione giuridi- ca del bene comune dedotta in questo modo finisce anche per delineare l’aspetto concreto

dell'interesse destinato a risultare rilevante per la materia penale, contro propositi di tutela di beni evanescenti e privi di un serio significato concreto.

La Commissione Rodotà viene incaricata di riformulare le norme del Capo II del Titolo I del Libro III del codice civile in materia di beni pubblici, a partire dall'art. 810 c.c. **Nozione** "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti", e aggiornarne sia i contenuti che le azioni a tutela (Sandulli, 1959, p. 277). Peraltro, poiché il profilo della categoria dei diritti connessi al bene deve essere resa funzionale ai principi della Carta fondamentale, la Commissione, nel progetto di riforma, prima di ogni altra cosa, stabilisce la definizione giuridica di bene pubblico: "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità."

Prefigurate in questo modo le coordinate identificative del bene pubblico, solo a queste condizioni esso acquista la qualifica di bene comune, non perché sia semplicemente una res a destinazione collettiva, ma perché la sua importanza per l'ordinamento giuridico è fondata in particolare sul legame che esso assume con la persona umana e, ancora di più, sulla crescita e sul benessere della persona. Dunque, contenuto di valore e funzio-



—  
—  
—  
—

|  
|

|  
|



|



nalità allo scopo, per assicurare il libero esercizio dei diritti fondamentali, anche nella prospettiva di garantirne l'integrità alle generazioni umane future, prescindendo dal concetto di proprietà o di utilità egoistica e da tutte quelle categorie giuridiche ed economiche che non siano funzionali allo scopo collettivo (Rodotà, 2007, p. 357). Un principio di eguaglianza quindi che va oltre il tempo e si proietta in avanti con il fine di non distruggere e non esaurire, ma conservare e favorirne la riproduzione e il perpetuarsi, evitando la "tragedia dei comuni" vale a dire lo sfruttamento per sovraconsumo a carattere egoistico e tirannico (Hardin, 1968, p. 1243).

Sul piano della tutela da attivare in caso di abuso o della irregolare gestione dei beni comuni, sono riconosciute le azioni risarcitorie e restitutorie a favore dello Stato, tipica anche della materia penale, mentre trova ingresso una nuova forma di tutela, di natura inibitoria, che spetta a chiunque possa fruirne in quanto titolare del relativo diritto soggettivo.

Per quanto invece riguarda la riclassificazione dei diversi beni, la Commissione ministeriale procedeva alla ridefinizione delle singole categorie, individuandoli e differenziandoli per le loro caratteristiche e i profili di identificazione rispetto ai fini:

a) **Beni ad appartenenza pubblica necessaria**, sono i beni che soddisfano esigenze fondamentali, per cui non sono usucapibili, né alienabili; b) **Beni pubblici sociali**, sono i beni destinati a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona umana; c) **Beni pubblici fruttiferi**, sono i beni che non rientrano nelle categorie precedenti e possono essere oggetto di gestione con gli strumenti del diritto privato.

La tecnica di categorizzazione deve tenere anche conto del fatto che la tematica



prende le mosse da premesse teoriche di tipo giusnaturalistico, in quanto il **numerus clausus** che viene normalmente proposto con la qualificazione normativa di cui si è detto comprende beni che sono per natura al servizio dell'uomo. Per cui il tema sconta il rischio di un neogiusnaturalismo che porterebbe ad incrementare il numero con nuovi beni comuni che si affacciano all'attenzione della comunità, quali ad esempio i beni della modernità: la cultura, l'università, la rete, etc. L'unica garanzia di qualificazione condivisa è che, una volta individuato il bene per la sua naturale funzione, si passi poi a filtrarne la rilevanza attraverso il diritto positivo.

Un dato ormai va considerato come acquisito a questo punto, la vera rivoluzione di stratificate esperienze giuridiche, e cioè che “esiste un **pubblico non statale**” (Rodotà, 2007, p. 364). Probabilmente su questa linea di confine si trova la distinzione tra rilevanza giuridica e rilevanza politica dei beni comuni, con tutto il seguito della relativa impostazione ideologica.



### 3. Una moderna categoria emergente di interessi da tutelare

La necessità di rivedere la categoria dei beni pubblici per aggiornarla alle scelte del legislatore costituente, era già stata rilevata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili: «Ora, però, non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici o demaniali, all'esame della sola normativa codicistica del '42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell'ordinamento e specificamente con le (successive) norme costituzionali» (Cass. SS.UU. n. 3665/2011). La successiva entrata in vigore della Carta costituzionale del 1948 al codice civile del 1942 impone, infatti, una radicale rivisitazione del quadro dei valori e dei principi che guidano l'azione del legislatore ordinario e impegnano l'interprete verso nuovi orizzonti ermeneutici orientati al mutato quadro dei valori ordinamentali.


Diversamente dallo Statuto Albertino del 1848, sotto la cui vigenza venne elaborato e varato il codice civile attuale, la Costituzione repubblicana attualmente stabilisce impegni prescrittivi ineludibili, funzionalizzandoli ai bisogni e alla tutela della persona umana. Le norme più significative in questi termini sono quelle contenute negli artt. 2, 9 e 42 della Carta fondamentale. L'art. 2 Cost. svolge una funzione assimilabile a un "vincolo di destinazione" dell'azione legislativa, nel momento in cui afferma: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Il contenuto degli artt. 9 e 42 Cost. invece designano le categorie di diritti e di beni che immancabilmente vanno piegati all'utilità sociale e in modo particolare ai bisogni della persona, come ad esempio il paesaggio e la salubrità dell'ambiente, i beni dello Stato e delle sue articolazioni territoriali. Per tali beni non occorre nessuna specifica abilitazione giuridica da parte dello Stato, quale potrebbe essere un provvedimento di concessione o di autorizzazione ma la fruibilità è libera, perchè la risorsa si presenta libera in natura. Si tratta del tessuto connettivo della convivenza sociale e delle relazioni qualificate che corrono tra il singolo e la comunità e poi tra

la comunità e lo Stato che si rende mediatore per la realizzazione delle relative istanze di tutela.

Le attuali fonti del diritto non sono tuttavia sufficienti per raggiungere l'obiettivo di teorizzare le coordinate identificative di un bene pubblico e conferirvi il regime giuridico che lo garantisca come tale. Poiché, in primo luogo è importante definire le caratteristiche del bene, per passare poi a individuare quelle appropriate azioni giuridiche che ne consentano la modalità di gestione, le condizioni di accesso e le forme di tutela.

La stessa Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo il quale un bene si definisce **comune** quando, per le sue intrinseche connotazioni, a

Benessere e felicità prima bozza.pdf 253 16/10/2013 0.30.31



prescindere dal titolo di proprietà, sia «strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini». Ecco perché occorre stabilire un alto profilo di protezione, dal momento che: «emerge l'esigenza interpretativa di "guardare" al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale- proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica».

In questo senso la profilazione identitaria del bene comune può attingere alle sue caratteristiche naturali che sono legate al principio di non rivalità e di non escludibilità, quindi da un lato l'utilizzo di un singolo che non diminuisce la possibilità di utilizzo da parte degli altri; dall'altra il fatto che l'individuo non può escludere gli altri dal godimento e dall'utilità del bene. Pari accesso senza limitazioni di titolo abilitativo; uso e sfruttamento controllato che lo preservi.

Una volta delineato il parametro rappresentativo della categoria dei beni comuni, occorre passare alla catalogazione e alla creazione di eventuali sottocategorie, operazione indispensabile per giungere alla fase della gestione e soprattutto alle corrette modalità e alle forme più adeguate di tutela, che nascano sulle ragioni di consapevolezza e di responsabilità consapevole e personale e sulla coazione che lo Stato deve attivare per assicurare l'integrità dagli abusi, tenendo presente di dover debitamente bilanciare esigenze collettive con esigenze individuali (Lucarelli, 2011). Questo nuovo modo di inquadrare anche il profilo patrimoniale della vicenda deve tenere conto del fatto che, sia pure dotata di valore patrimoniale intrinseco, la categoria dei beni comuni non può diventare oggetto di gestione in una logica di profitto, ma le risorse naturali devono rimanere ancorate al concetto di fruizione sociale libera ed incondizionata. Cosa radicalmente diversa è invece l'ipotesi di tenere conto di un sistema fondato sulla concorrenza tra gli interessati a diventare gestori della risorsa, una concorrenza che deve mirare a garantire all'utente il prezzo più basso come semplice spesa di gestione (Lucarelli, 2011 , p. 39; AA.VV., 2010).

Pensare in questa dimensione alle "cose" e ai "beni" vuol dire affrontare un deciso punto di svolta tra la dimensione proprietaria e la dimensione "propria" del bene, nel senso che l'attenzione del diritto si sposta dal titolare al bene. Cosicché, la salvaguardia dell'integrità del bene non è volta a garantire l'integrità del diritto di proprietà, ma semplicemente che il bene deve essere tutelato in quanto tale e se mai

esistesse un titolo di proprietà esclusivo su quel bene, lo stesso soggetto titolare dovrà goderne in una dimensione comunitaria e non più egoistica, essendone il primo obbligato di tutela.

Il tema dei beni comuni non è estraneo alla tradizione storica e sociale del nostro paese, perché la categoria che oggi offre all'osservatore un pro-



Benessere e felicità prima bozza.pdf 254 16/10/2013 0.30.32



filo di incomprensibile anomalia, non essendo collocabile né tra i beni pubblici né tra quelli privati, trovava radice con il diritto medioevale nella materia dei cc.dd. **diritti civici** (Grossi, 1991, p. 245). A partire da quegli anni si consolidano gli “usi civici”, diritti che potevano essere esercitati su beni privati, e su beni che appartenevano all’indistinta collettività con il “dema- nio civico” ovvero la proprietà collettiva. In Italia il riordino degli usi civici e il definitivo riconoscimento legislativo della proprietà collettiva avveniva con la legge n. 1766 del 16 giugno 1927 (in G.U. n. 228 del 3 ottobre 1927), anche in funzione di controllo della proprietà terriera, la cui amministrazione veniva affidata a Comuni e Frazioni.

La prima legge di questo nuovo settore normativo dello Stato italiano è la n. 778 dell’11 giugno 1922 (in G.U. n. 148 del 24 giugno 1922) “Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”.

Con la progressiva attualizzazione della Carta repubblicana si affaccia- no all’attenzione del giurista altre categorie di beni che sostanzialmente provengono da scelte politiche di natura costituzionale (Marella, 2011, p. 110).

#### 4. Esistono obblighi costituzionali di tutela penale dei beni comuni?

La collocazione concettuale della questione dei beni comuni nell’am- bito dell’ordinamento giuridico italiano trova oggi degli agganci normativi e di valore importanti che possono favorire lo sviluppo del tema e non essere più soltanto materia dei teorici. La legge ordinaria, infine, attraverso le prescrizioni costituzionali ne impone una concreta e non più rinviabile attuazione.

Gli aspetti problematici invece trovano la loro ragione sul terreno del diritto penale, poiché il magistero punitivo ha bisogno di una severa sele- zione degli interessi da tutelare e soprattutto, in chiave di **extrema ratio**, ha necessità di verificare nel concreto l’eventuale necessità o bisogno di pena. Senza una reale esigenza di intervento lo sforzo di immaginare una disci- plina normativa rimarrebbe soltanto un’espressione simbolica e andrebbe semplicemente ad aumentare la quantità delle leggi penali, senza alcuna concreta utilità. Non solo. Si finirebbe anche per compromettere le stesse premesse costituzionali del diritto penale rappresentate dalla necessità che la limitazione della libertà personale, di cui all’art. 13 Cost., possa essere immaginata soltanto in presenza di beni giuridici di rilevante interesse per l’ordinamento.

Occorre riconoscere che si tratta di un progetto complessivo di incri- minazione che si pone in controtendenza con quello sforzo di riduzione



dell'area del penalmente rilevante destinato a razionalizzare l'intervento del legislatore in materia punitiva. Ecco perché bisogna superare prima di ogni altra cosa le obiezioni di opportunità e necessità che sempre dovrebbero motivare l'azione del legislatore in materia penale.

Deve essere a tale proposito fatto valere che la lettura costituzionale della vicenda dei beni comuni in materia penale non deve e non può riguardare unicamente il profilo

repressivo dell'intervento legislativo, ma occorre partire dal rendersi conto che determinati diritti, interessi e beni devono entrare nell'area di autentica promozione del diritto penale. Un diritto penale della dissuasione che valorizzi la consapevolezza nel destinatario del precetto di essere il naturale fruitore dei vantaggi derivanti da quel bene.

Per affrontare correttamente il tema del progetto di una tutela penale dei beni comuni occorre fare affidamento sugli strumenti metodologici che formano la piattaforma giustificativa del diritto penale moderno e che filtra attraverso la qualificazione del fatto come tipico, colpevole e offensivo.

L'offensività è certamente il punto di partenza per ogni previsione normativa che si voglia assistita da una pena. Offesa di un bene che passa necessariamente per la sua enucleazione tra quelli previsti dal legislatore costituente. Un tale impegno impone: «l'esatta individuazione dei beni giuridici collettivi – non diversamente da quelli individuali – esige che il bene venga ricostruito con un fisionomia tale da renderlo capace di essere offeso nel singolo caso concreto» (Marinucci-Dolcini, 2001, p. 545).

Forse questo è il momento cruciale di qualificazione dell'intervento del legislatore penale, in un campo in cui sarebbe auspicabile il prevalere di una responsabile autolimitazione dell'uso del bene comune che sorga dall'individuale consapevolezza della preservazione del bene e non come effetto coattivo di una specifica prescrizione (Tramma, 2011, p. 32). In realtà il dato sociologico che sottende a scelte di questo tipo, parte dal ragionevole assunto che nella società capitalista post-moderna il riconoscimento di un interesse comune va sempre regolato normativamente, per evitare che il generale modello di apprensione egoistica lo sottragga al godimento collettivo.

La praticabilità della scelta penale deve prendere il suo avvio dal confronto dei diritti di libertà individuali che si presentano sullo scenario reale e che sono posti in comparazione. Il legislatore penale con l'intervento normativo riduce l'area di libertà della persona e questo sacrificio deve almeno trovare il vantaggio per altre forme di libertà che vengono in questo modo rispettate come prevalenti. L'equilibrio è dettato dall'interesse o







dal dovere di intervento che deve attingere alle regole di convivenza dettate dalla Carta costituzionale, come proposte di rafforzamento della tutela di beni. Al di là del dibattito in dottrina tra gli obblighi costituzionali di normazione per i beni esplicitamente indicati nella Carta e quelli non anti-tetici, resta il fatto che i beni comuni sono certamente tra quelli che ricevono diretta attenzione dal legislatore costituente perché sono chiamati a realizzare le condizioni essenziali di vita della persona umana (Bricola, 1973, p. 15; Mantovani, 1977, p. 447; Pulitanò, 1983, p. 484; Mazzacuva, 1998, p. 324; Palazzo, 1992; Fiore, 2006, p. 102).

La questione sugli obblighi di tutela penale registra oggi un nuovo possibile assetto delle esigenze che ne fanno da sfondo, attraverso il percorso di normazione europea

(Militello, 2003). È pur vero che attualmente gli interventi più significativi provengono dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come momento della verifica dell'efficacia della norma piuttosto che della ragione della sua esistenza, ma la strada aperta verso obiettivi di legislazione europea pongono, sia pure in una chiave interpretativa molto più ampia, il problema della verifica della fondatezza delle ragioni che spingono ad intraprendere il percorso penale per la tutela dei beni comuni. Ebbene, occorre riconoscere che il tema è di tale importanza che l'Unione potrebbe discostarsi, come ha più volte fatto, dalla tutela di uno specifico bene giuridico per intraprendere un'azione efficace di politica dell'Unione europea in chiave esclusivamente funzionalistica e per concreti obiettivi politico-criminali.

Dunque, non più rilevanza autonoma dell'interesse da proteggere, quanto valutazione del rapporto costi-benefici in direzione dell'utilità dell'intervento (Sotis, 2011, p. 15). Una forma di utilitarismo che passa attraverso una diversa griglia di legittimazione, con l'abbandono – o la non esclusiva emarginazione del tema normativo sovraordinato –, e l'approccio economicistico alla convenienza di una norma che imponga l'aggregazione del consenso. Naturalmente si impone che anche in questo senso sia salvaguardato sul piano sanzionatorio il naturale rapporto di proporzione tra mezzi impiegati e scopi perseguiti, secondo un serio contenimento dei costi o, se si vuole, del sacrificio del bene libertà personale.

Su questo terreno si sconta anche la netta divaricazione tra norma sociale regolatrice dei comportamenti – fondata sulla consapevole fruizione responsabile – e norma giuridica, nella specie penale, sanzionatoria, chiamata a correggere gli usi distorsivi del godimento del bene. Questa è la ragione per cui c'è bisogno del diritto penale, mettendo anche nel conto il rischio che sia chiamato a svolgere un ruolo meramente simbolico (anche se in chiave positiva), poichè si presenta come prevalente il proposito di



rafforzare l'efficacia di una norma sociale che garantisca l'accesso e la conservazione del bene, nella prospettiva funzionale di crescita e benessere della persona. Del resto il rafforzamento dell'effettività della prescrizione si pone anche a salvaguardia degli interessi del privato che dovesse essere il titolare della posizione giuridica soggettiva rispetto al bene, il quale deve essere posto al riparo da condotte dannose, il cui godimento deve essere assicurato diffusamente alla compagine sociale. Questo è uno degli aspetti in cui la coesione sociale e la solidarietà tra persone dovrebbe essere l'unico presidio di regolazione dei singoli comportamenti che, tuttavia, in una società capitalistica post-industriale deve registrare l'intervento di strumenti regolatori diversi che possano garantire l'educazione all'uso responsabile e anche la rieducazione consapevole all'uso.

Da questo particolare punto di vista torna quanto mai opportuno chiedersi se oltre a verificare il profilo di meritevolezza della pena occorra anche valutare se il bene giuridico esige, ha bisogno della pena. La risposta può essere fornita oltre che sul piano della rilevanza costituzionale dell'interesse da proteggere anche sul piano della rilevanza sociale dello stesso. Una rilevanza che non attinga a fonti di tipo ideologico ma coniughi l'importanza conferita dalla fonte normativa sovraordinata al sistema

delle leggi, alla rilevanza pubblica che il tema ha assunto con il tempo nella considerazione della compagine sociale, in una prospettiva – questa nuova – di interesse collettivo e di diritto diffuso.

Il punto di avvio della ricerca della matrice costituzionale della materia non può che essere l'art. 43 Cost. che, pur non individuando nominalisticamente i beni, ne prescrive l'indirizzo di fruizione e le modalità di gestione comunitaria: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

Altro profilo che invoca una meditata riflessione è l'intreccio tra la rilevanza ordinamentale del bene giuridico e le tecniche di tutela contro precise forme di aggressione che non potrebbero essere adottate se non attraverso il potenziamento dell'opzione penale. Quando si tratta della materia paradigmatica dell'ambiente, del patrimonio architettonico o anche della stessa acqua – quindi risorse artificiali e risorse naturali – non si può prescindere dal considerare i moderni sistemi tecnologici di aggressione a tali beni che spaziano da alcune forme di inquinamento subdole – sversamenti di prodotti cancerogeni in discariche autorizzate –, a forme di danneg-



—  
—  
—  
—

|  
|

|  
|





giamento con mezzi moderni e non ancora catalogati – onde elettroma- gnetiche –.

Occorre dunque ridisegnare e potenziare il quadro normativo che in parte già esiste, rafforzandone l'assetto sistematico e conferendo coerenza di intervento e di indirizzo interpretativo a tutte le norme penali chiamate a presidiare l'intera categoria dei beni comuni. Un provvedimento organi- co che potrà comporsi all'interno di un nuovo codice penale o anche in un Testo Unico, un'iniziativa legislativa che garantisca l'esistenza di un settore di intervento punitivo autonomo ed esclusivo per una materia che vive su radici tradizionali ma che si arricchisce di forme aggressive e lesive sempre nuove e inaspettate.

##### 5. La categoria dei beni comuni oltre i beni pubblici dello Stato

La questione della catalogazione dei beni e della loro qualificazione giuridica, non apparendo più soddisfacente la dicotomia classica beni di- sponibili e beni indisponibili dello Stato, prende corpo allorché, con l'af- fermazione dei valori della Carta fondamentale del 1948, lo Stato comincia a perdere la sua autoritatività e la sua azione viene gradualmente piegata ai bisogni e ai diritti della persona umana.

In tutto il quadro teleologico dell'ordinamento giuridico italiano e nei suoi singoli settori normativi la persona umana acquista una posizione di centralità, quella stessa che precedentemente nel sistema dello Stato liberale era occupata dallo Stato e dalle sue articolazioni. Seguendo le indicazioni prescrittive della Carta costituzionale i beni comuni dovranno garantire il principio dell'art. 36 cioè un'esistenza libera e dignitosa,

oltre ad assicurare la dignità sociale della persona, come stabilisce l'art. 3 Cost.

Se la complessiva azione statale deve essere svolta avendo come prospettiva la tutela la promozione dei diritti delle persone, anche le "cose" gestite dallo Stato non possono essere più limitate ad una conduzione di carattere concessivo e burocratico. Preso atto che le risorse sono esauribili e non più sostituibili, il canone di conduzione deve rispondere a una logica politica di comune fruizione e non ancorata a una concezione legata all'amministrazione di tipo ideologico. Aprire la gestione a indirizzi di comunità vuol dire creare un sistema normativo di diritti sociali con obiettivi convenuti sui bisogni, una gestione di affidamento controllata e una specifica tutela di categoria dei beni comuni che passi attraverso il diritto amministrativo, il diritto civile e solleciti l'intervento del diritto penale, ove ritenuto necessario, in una dimensione di extrema ratio: «un genere dotato di autonomia giuridica e strutturale nettamente alternativa rispetto tanto alla proprietà

Benessere e felicità prima bozza.pdf 259 16/10/2013 0.30.34



privato quanto a quella pubblica (intesa come demanio e/o patrimonio dello Stato delle altre forme di organizzazione politica formale)» (Mattei, 2011, p. VII).

Nasce un *tertium genus* che scavalca le tradizionali categorie proprietà pubblica e proprietà privata, marcando una differenza anche con la proprietà identificata con il carattere immobiliare. In realtà la categoria dei beni comuni viene delineata con chiarezza dai lavori della Commissione Rodotà attraverso un'opera di enucleazione descrittiva, ma che allo stesso tempo rinvia alla fonte di legittimazione: «Si è prevista, anzitutto, una nuova fondamentale categoria, quella dei beni comuni, che non rientrano *stricto sensu* nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati».

L'emersione di un nuovo genere di beni determina una profonda frattura con il concetto di bene materiale, mutandone anche le forme di proprietà, di possesso e di detenzione, oltre che di uso. Ripensare ai beni vuol dire anche immaginare che tipo di utilizzo occorre farne, quale destinazione di uso è ipotizzabile e, dunque, quali i possibili abusi censurabili come ipotesi di utilizzo deviato dai fini.

Questa nuova prospettiva proprietaria mette in luce che i beni pubblici non possono essere più considerati beni esclusivamente dello Stato e delle articolazioni territoriali, ma beni che si riconoscono in un ambito di utilizzazione e di gestione completamente diverso e non più autoritativo seppure con un fondamento prescrittivo.

Il tradizionale schema tipico dello Stato liberale ancorava i beni agli interessi dell'organizzazione statale, quasi una cessione della sovranità del singolo cittadino su quei beni. Lo schema che si propone con il riconoscimento dei beni comuni capovolge il quadro preesistente e impone che i beni comuni siano patrimonio della comunità e lo Stato sia chiamato soltanto ad assicurarne una corretta e disponibile fruizione. Pertanto, muta l'assetto proprietario di titolarità ma muta anche il regime giuridico di uso e di tutela.

La ricaduta di questo mutamento di titolarità si riflette in maniera decisiva in ambito penale, poiché automaticamente avviene un mutamento della parte offesa – chi in sede processuale potrà avanzare istanze risarcitorie e ripristinatorie – che non sarà più identificabile con lo Stato, con tutti i limiti che tale ampiezza organizzativa comporta, ma con la collettività e con gli Enti esponenziali che si qualificheranno all'interno di essa. Pertanto, non più una posizione “debole” fondata sull'interesse legittimo di ciascun cittadino, ma la posizione “forte” di un diritto soggettivo in capo a ciascun individuo e centralizzato nella comunità. E quindi non più



Benessere e felicità prima bozza.pdf 260 16/10/2013 0.30.35





—  
Benessere e felicità 261 un interesse legittimo e diffuso ma un vero e proprio diritto  
soggettivo di

tipo diffuso.

## 6. La ricognizione delle fonti normative ordinarie esistenti

I veri problemi posti da questo mutamento di orizzonte concettuale sono insiti nella natura del collegamento tra bene e persona e nelle diverse figure di reato divenute ormai obsolete, in quanto legate cronologicamente all'assetto di un sistema giuridico di tipo immobiliare (Manes, 2005). Si affaccia all'attenzione del giurista un nuovo modo in cui intendere il possesso e la proprietà nel diritto penale.

L'inquadramento del tema secondo un itinerario costituzionalmente orientato suggerisce l'intera rilettura dello statuto penale in materia di patrimonio e delle forme di collegamento giuridicamente qualificate tra cosa e persona, dove il criterio di legittimazione dell'intervento del singolo sia la piena e incondizionata accessibilità all'uso e non l'autorizzazione o l'intervento di tipo concessivo.

Il catalogo dei reati contro il patrimonio contenuto nel vigente codice penale si mostra certamente inadeguato in questa prospettiva, così come sarebbe insufficiente una semplice opera di integrazione normativa, perché il sistema risente gli effetti di un modello ampiamente superato, frutto tipico della stagione liberale e della centralità di uno Stato titolare e gestore. Un modello quindi che sia praticabile e superi l'attuale quadro normativo, ormai fossilizzato e distonico rispetto alle vigenti indicazioni di valore (Sgubbi, 1980, p. 273). Il patrimonio viene visto dal codice penale di Alfredo Rocco secondo una precisa e unica prospettiva, quella che vede combinarsi le modalità di aggressione con gli effetti della condotta vietata (Mantovani, 1962). Dove però le modalità di aggressione sono desuete e non tengono conto delle realtà immateriali (si pensi ai casi di apprensione di cose sul web con contenuto patrimoniale) e gli effetti patrimonialmente rilevanti ai fini penali sono soltanto il danno e il profitto. Occorre ripensare a una seria riformulazione dei reati che tenga conto dei requisiti che emergono dalle prescrizioni costituzionali: «La prima ipotesi di lavoro è dunque costituita da una riformulazione dell'oggetto di tutela adeguato alle reali dimensioni del moderno concetto di patrimonio ed al ruolo effettivo che questo svolge nell'attuale assetto socio-istituzionale, tale da suggerire idonei spinti per una più razionale sistemazione della normativa in materia» (Moccia, 1988, p. 7).

In materia patrimoniale la legislazione penale provvede, per esempio, a strutturare le ipotesi di incriminazione mettendo al centro della sua iniziativa la titolarità del

diritto. Ed infatti, in mancanza di una titolarità qualifi-

Benessere e felicità prima bozza.pdf 261 16/10/2013 0.30.35



262

cata – senza dover scomodare i presupposti applicativi delle cause di giu- stificazione –, deve essere ritenuto assolutamente legittimo l'esercizio di un diritto sociale. Nell'area dei beni comuni il titolare non è né lo Stato né il singolo ma la comunità e per questo motivo l'utilizzazione e il godimen- to prescinde da un modello di tipo autorizzativo. In questo modo ciascun individuo può godere del bene, nel solo limite

che l'uso non pregiudichi o riduca la possibilità che spetta a ciascun altro individuo.

In buona sostanza ci troviamo di fronte al dilemma circa la praticabilità di un nuovo modello di incriminazione di categoria, percorsi dallo stesso dilemma che fu del legislatore penale del 1930 allorchè si pose il problema di incriminare il furto di energia elettrica. La traccia normativa di quella reale preoccupazione la ritroviamo nella disposizione dell'art. 624 c.p. quando il precetto prescrive che alla cosa mobile deve essere equiparata l'energia elettrica, nuova e diffusissima "cosa" che invocava adeguata tutela (Nuvolone, 1969, p. 713).

Nella teoria dei **commons**, peraltro, assume un particolare significato il diritto di accesso che implica una consapevole autolimitazione all'uso della risorsa comune. L'autolimitazione nasce tuttavia dalla piena coscienza di ciascuno di godere la disponibilità di un bene in concomitanza con la disponibilità a favore degli altri e nella consapevolezza di doversi impegnare a consentirne l'uso e lo sfruttamento anche agli altri.

Il diritto penale dovrebbe invece essere chiamato a intervenire dove non viene rispettato un serio principio di autolimitazione nello sfruttamento delle risorse, un argine all'abuso in forma prescrittiva. Questo dato porta a riconsiderare che l'unica declinazione possibile di un bene nel nostro sistema ordinamentale è quella patrimoniale, al di là della quale il legislatore non si spinge, pur nella consapevolezza – soprattutto della dottrina (Moccia, 1988, p. 26) – che esiste una vasta gamma di cose che non rientrano nella proprietà privata né in quella dello Stato ma della collettività. Quella stessa collettività che diventa titolare degli interessi o diritti diffusi e per questo chiamata a tutelarli. Del resto è lo stesso costituente a stabilirlo con l'art. 42 Cost., quando, pur riconoscendo la fondatezza della proprietà privata, funzionalizza anche questa agli interessi sociali, giungendo addirittura a stabilire soluzioni espropriative di natura non sanzionatoria (Perlingieri P., 2001, p. 407).

Preso atto che il concetto di patrimonio sconta il superamento culturale e costituzionale del diritto del singolo individuo a essere riconosciuto titolare esclusivo ed egoistico della proprietà, il bene patrimonio deve essere visto attraverso la sua componente personalistica e soprattutto in una prospettiva dinamica (Moccia, 1988, p. 80).





Orbene, la categoria di riferimento elaborata dal codice penale del 1930 attribuiva un ruolo e una connotazione esclusivamente economica al patrimonio, tenendolo ben distinto dal criterio di qualificazione giuridica operata in ambito civilistico. Il nuovo quadro di valore, invece, entro cui si dovrebbero muovere tutti gli illeciti penali a contenuto patrimoniale, nel tenere nel debito conto la prospettiva di carattere costituzionale chiamata a governare un sistema in coerenza coi valori sovraordinati, deve essere progettato secondo un concetto personalistico di patrimonio.

Tre sono le teorie che in campo penale hanno tentato di connotare il patrimonio: a) la concezione giuridica; b) la concezione economica; c) la concezione mista economico-giuridica. Tra tutte le altre possibili varianti e dottrine alternative (come quelle del

diritto non pieno ma una situazione giuridica non trascurabile per l'ordinamento) non apparivano distanti da quest'ultima (Moccia, 1988, p. 51).

La vera novità si impone con la declinazione costituzionale dei beni funzionali alla persona umana, non più inquadrati in una logica asettica e particolare, ma proiettati sullo sfondo di collegamenti di relazione con il soggetto, nel senso che intanto vengono riconosciuti come meritevoli di tutela soltanto se si presentano con funzione di vantaggio per la persona umana. Può essere ritenuta funzionale alla crescita della persona un bene suscettibile di valutazione economica ma anche un bene che si apprezzi soltanto per ragioni di carattere affettivo o che addirittura pur essendo oggettivamente importante, come ad esempio il paesaggio, non è economicamente valutabile. Tuttavia il paesaggio esprime un principio di valore che torna a vantaggio di un'intera comunità, perché funzionale al suo benessere psico-fisico e capace di sviluppare un autonomo potenziale di carattere estetico. Ebbene, senza una precisa norma prescrittiva il paesaggio potrebbe essere danneggiato da attività speculative economicamente rilevanti e per questo finanziariamente prevalenti ma realizzate a danno di un bene che privo di valore economico risulta determinante per le finalità spirituali della collettività del territorio. Il diritto penale potrebbe trovare il suo spazio in una dimensione di promozione, conservazione e fruibilità di quel bene che trova la sua collocazione tra quelli funzionalmente connessi agli interessi della persona.

In questa prospettiva risulta ampiamente superata la tesi che vede il diritto penale semplicemente come la risorsa sanzionatoria dell'ordinamento giuridico, il cui intervento serve ad assicurare o potenziare l'opera repressiva del diritto civile, e non come mezzo di promozione di interessi importanti per la vita comunitaria (Mantovani, 1962, p. 21).



—  
—  
—  
—

|  
|



## 7. Uno Statuto penale dei beni comuni. Alcuni interventi paradigmatici

Il problema posto dalla nuova e moderna categoria dei beni comuni – seppure non in questi precisi termini – e soprattutto l’esigenza di difenderli con l’arma della pena mettono in evidenza la necessità o il “bisogno di pena” che si avverte, in considerazione dell’importanza sociale dei beni comuni e la promozione che meritano attraverso la tutela sussidiaria del diritto penale (Romano, 1992, p. 39; Bricola, 1984, p. 101; Dolcini, 1985, p. 390; Paliero, 1990, p. 452).

L’esigenza di riconoscere fondamento penale alla complessiva tutela dei beni comuni ha trovato storicamente una feconda iniziativa di promozione del tema nel dibattito svolto da una delle diverse Commissioni per la riforma della codificazione penale che nello specifico si è occupata della riformulazione dei reati di parte speciale del codice.

L’insufficienza normativa che presenta il codice Rocco, non solo riguarda l’impostazione sistematica delle categorie di reato che prendono vita da interessi giuridici di natura costituzionale, ma anche la mancata previsione di fatti di reato che sotto la vigenza dello Statuto Albertino del 1948 e rispetto al nuovo assetto democratico dello Stato repubblicano suonano come una non più tollerabile omissione.

La Commissione presieduta da Antonio Pagliaro il 25 ottobre 1991 - istituita con Decreto del Ministro della Giustizia dell'8 febbraio 1988 – presentava al Governo il testo di un codice penale completo sia nella sua parte generale che speciale, dove nel Libro III “Reati contro la comunità” tra gli articoli 101 e 108 provvedeva alla previsione di una serie di fattispecie di reato declinate su beni giuridici di natura collettiva. In particolare con l’art. 108 si apriva il progetto del Capo I denominato “Dei reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato”.

In realtà il codice penale del 1930 tuttora vigente contiene due norme particolarmente significative che testimoniano l’attenzione che nutre il legislatore ordinario per il contesto ambientale e culturale che già in quegli anni venivano giudicati meritevoli della tutela penale. Si tratta dell’art. 733 c.p. “Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale” e l’art. 734 c.p. “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”. Successivamente si registra una nuova sensibilità della legislazione penale in materia di reati ambientali e a partire dalla metà degli anni ‘80 il legislatore compie numerosi interventi, sia sul catalogo dei reati del codice penale, sia attraverso leggi penali speciali, fino a delineare una vera e propria materia, quella della tutela penale dell’ambiente. L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello sollecitato da due direttive della Comunità Europea che hanno dato



—  
—  
—  
—

|  
|

|  
|



|  
|



—  
—  
—  
—  
Benessere e felicità 265

vita in particolare all'art. 733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" introdotto con una legge del 2011.

L'attuale assetto legislativo in materia penale consente dunque di rilevare che molti valori e diritti che si rifanno al paradigma dei beni collettivi trovano oggi un autonomo spazio di tutela tra i diritti di proprietà individuali e i beni pubblici. Questo spazio però non è stato strutturato preliminarmente alle diverse previsioni normative che progressivamente sono state introdotte, per cui è mancato un raccordo di tipo sistematico e prima ancora una precisa e specifica profilazione del bene giuridico di riferimento cui avrebbero apprestato protezione. La mancata predisposizione di un "sistema" denuncia anche la carenza di coerenza legislativa e il pericolo di sovrapposizione di norme o il possibile vuoto di tutela, rischi che si registrano quando gli interventi non sono soltanto del legislatore nazionale, ma come in questo caso, sono imposti dalle Istituzioni europee.

L'assenza di una politica penale in questa materia e la convulsa introduzione di nuove figure di reato trova la sua causa nell'assenza di un disegno legislativo organico strutturato intorno a una classe di beni giuridici di riferimento, come quella dei beni comuni. Anche il tentativo della Commissione Pagliaro, pur conferendo un assetto di maggiore coerenza sistematica alla materia, mancava di quello sfondo di valore fondato su una precisa categoria di interessi comuni.

All'attenzione del penalista non può sfuggire, tuttavia, l'attualità che connota il contenuto dell'art. 635 del codice penale che prevede il delitto di "Danneggiamento". Questa norma il cui ultimo aggiornamento additivo è del 2009 può essere a buona ragione considerata paradigmatica di un nuovo modo di vedere i beni, al di là del tracciato proprietario e oltre le categorie tradizionali. Ed infatti, dopo aver delineato



le diverse modalità della condotta vietata (deteriora, disperde, distrugge o rende in tutto o in parte inservibile) individua l'oggetto materiale nelle "cose mobili o immobili altrui", dove l'accento cade, naturalmente, sull'interpretazione letterale del concetto di altruità della cosa. Nella più ampia accezione, tenendo conto del profilo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma penale, non si può escludere che i beni di pertinenza di altri, oltre a non rientrare esclusivamente nel concetto di proprietà, possono senz'altro essere considerati anche quelli di appartenenza collettiva, cioè i beni comuni. A riprova della bontà di questa interpretazione appare significativo il contenuto specifico delle singole circostanze aggravanti della pena prevista per questo reato, quali ad esempio il danno a boschi e foreste.

Vi è un altro aspetto di questo intervento legislativo che assume un carattere di assoluta novità e che costituisce un punto di svolta in tema di

Benessere e felicità prima bozza.pdf 265 16/10/2013 0.30.37



finalità della pena per fatti di reato caratterizzati da connotazioni di tipo sociale. L'art. 635 c.p. con il suo ultimo comma introdotto con una legge del 2009, sancisce che: «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato...». Proprio la possibilità di espiare una pena costituita da una prestazione a favore della collettività richiama in tutta la sua intima coerenza il rilievo sociale e collettivo che assume l'intervento punitivo quando si tratti di interessi in gioco di natura comunitaria e non statale.

La pena dei lavori di pubblica utilità o comunque una prestazione di lavoro a favore della collettività potrebbe essere la sanzione penale tipica per fatti di reato offensivi di beni collettivi, non solo per rimarcare la particolare tipologia dell'offesa, ma anche per confermarne la rieducazione sociale del condannato che passa attraverso il rispetto dei valori che caratterizzano la sua comunità di appartenenza.

### Riferimenti Bibliografici

Aa. Vv., *La società dei beni comuni. Una rassegna*, Roma, Ediesse, 2010. Bricola F., *Teoria generale del reato*, in *Nss.dig.it*, Milano, Giuffrè, 1973. Id., *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria*

di Giacomo Delitala, Milano, Giuffrè, Vol. I, 1984. Cass. SS.UU. civile, Sent. n. 3665 del 14 febbraio 2011, [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Corte Cost. Sent. n. 25 del 12 gennaio 2011, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). De Vita A., *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*,

Napoli, Jovene, 2000. Dolcini E., *Sanzione penale e sanzione amministrativa: problemi di scienza della*

legislazione, in *Diritto penale in trasformazione*, in G. Marinucci e E. Dolcini (a

cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1985. Fiandaca G., Tessitore G., *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *CRS* (a cura di),

Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Milano, 1987. Fiore C., Il contributo della giurisprudenza costituzionale all'evoluzione del principio di offensività, in G.Vassalli (a cura di), **Diritto penale e giurisprudenza costituzionale**, Napoli, ESI, 2006. Grossi P., Gli statuti dei beni pubblici, in U. Mattei, E. Reviglio, S.Rodotà (a cura

di), **Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica**, Bologna, Il Mulino, 2007. Id., Assolutismo giuridico e proprietà collettive, in **Rivista diritto Agrario.**, 1991. Hardin G., The Tragedy of the Commons, in **Science**, 162, 1968.

di), **Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica**, Bologna, Il Mulino, 2007. Id., Assolutismo giuridico e proprietà collettive, in **Rivista diritto Agrario.**, 1991. Hardin G., The Tragedy of the Commons, in **Science**, 162, 1968.

di), **Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica**, Bologna, Il Mulino, 2007. Id., Assolutismo giuridico e proprietà collettive, in **Rivista diritto Agrario.**, 1991. Hardin G., The Tragedy of the Commons, in **Science**, 162, 1968.



Benessere e felicità prima bozza.pdf 266 16/10/2013 0.30.38



Lo Monte E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente tra esigenze di effettività e simbolismo evolutivo*, Milano, Giuffrè, 2004.

Lucarelli A., *Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica*, Viareggio, Dissensi, 2011. Manes V., *Il principio di effettività nel diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2005. Mantovani F., *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, Milano,

Giuffrè, 1962. Mantovani F., *Il principio di offensività nella Costituzione*, in *Scritti in onore di Co-*

*stantino Mortati*, Milano, Giuffrè, Vol. IV, 1977. Marella M.R., *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Rivista critica*

*del diritto privato*, 2011. Marinucci G., Dolcini E., *Corso di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2001. Mattei U., *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, Editori Laterza, 2011. Mazzacuva N., *Diritto penale e riforma costituzionale: tutela penale di beni giuri-*

*dici costituzionali e principio di offensività*, in *Indice penale*, 1998. Militello V., *I diritti fondamentali come oggetto di tutela penale: l'apporto della*

*Carta europea*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2003. Moccia S., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, Cedam, 1988. Nuvolone P., *Antinomie fossili e derivazioni nel codice penale italiano*, in *Trent'anni di dirit-*

*to e procedura penale*, Padova, Cedam, Vol. I, 1969. Ostrom E., *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, Ve-

*nezia*, Marsilio, 2006. Paliero C.E., *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Rivista italiana diritto e*

*procedura penale*, 1990. Paonessa C., *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei*

*vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, ETS, 2009. Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, Esi, 2001. Pulitanò D., *Obblighi costituzionali di tutela penale?* in *Rivista italiana diritto e proce-*

*dura penale*, 1983. Rodotà S., *Linee guida per un nuovo codice dei beni pubblici*, in U. Mattei, E.

Reviglio, S Rodotà, (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà*

*pubblica*, Bologna, Il Mulino, 2007. Romano M., *Meritevolezza di pena, bisogno di pena e teoria del reato*, in *Rivista*

italiana diritto e procedura penale, 1992. Sandulli A.M., Voce Beni pubblici, in Enciclopedia del diritto, vol. V, Milano, Giuffrè,

1959. Sgubbi F., Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, Milano, Giuffrè, 1980. Sotis C., I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione Europea

dopo Lisbona, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2011. Staiano S., Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio,

ideologie della privatizzazione, in Marsilio, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 11, 2011. Tramma S., Legalità illegalità. Il confine pedagogico, Roma, Laterza, 2011.